



# COMUNE DI ANDRETTA

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza dei Caduti n. 21 - C.A.P. 83040 - C.F. 82000670644 - ☎ 0827/ 32009

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "T. TASSO"-BISACCIA

Prot. 0000181 del 21/01/2022

VI-9 (Entrata)

ORDINANZA N. 8

**Oggetto:** Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  
Ripresa attività didattiche in presenza.

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- nel Comune di Andretta si è avuto un aumento considerevole di casi di positività al covid - 19 così come è anche avvenuto nei comuni limitrofi;
- è stato necessario garantire misure di prevenzione straordinarie allo scopo di ridurre la diffusione del contagio e per questo evitare assembramenti di persone ed il rispetto della distanza sociale di almeno un metro;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato dallo stesso Consiglio dei Ministri, da ultimo, in data 14 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022;

**VISTO** il D.L. n. 139/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/12/2021 n. 205, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

**VISTO** il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, e, in particolare, l'art. 5, comma 1, ai sensi del quale: *All'art. 9 -bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni (...) b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: 2 -bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), b) e c -bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1*";

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Campania ed in particolare la n. 27/2021 e la n. 28/2021;

**VISTE** le Ordinanze del Ministro della Salute;

**VISTO** il D.L. n. 221/2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza nazionale e previste ulteriori misure di contenimento della diffusione dell'epidemia Covid-19, in particolare l'art. 1 comma 1: *"In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022"*; è stato esteso l'obbligo dell'uso dei DPI all'aperto anche in zona bianca; è previsto l'obbligo dell'utilizzo del DPI FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto; fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le

feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti, sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

**VISTE** le proprie ordinanze in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e da ultima la n.7 del 17-01-2022;

**VISTE** le note della Prefettura di Avellino prot. n. 1621 del 10-01-2022, n. 2138 del 11/01/2022 e n. 3237 del 14-01-2022 con le quali si sollecitava il Sindaco a ritirare le ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTA** la nota dell'ASL AV prot. n.776/SEP del 12.01.2022 nella quale l'ASL territorialmente competente rileva che *“Appare evidente come l'incidenza espressa come tasso grezzo/100.000 abitanti sia di molto superiore a quanto osservato sull'intero territorio provinciale in entrambe le settimane di riferimento. Ciò detto, sebbene l'attuale e capillare estensione delle infezioni generi dubbi sulla efficacia di più stringenti misure di contenimento del contagio adottate localmente a meno che non siano organicamente inserite in un più ampio contesto di comprensorio, si ritiene che la situazione epidemiologica del Comune di Andretta sia tale da consentire al Signor Sindaco l'adozione di tutti i possibili interventi di prevenzione e contrasto almeno fino al giorno 17.01.2022 al fine di poter valutare se anche nel Comune in argomento saranno evidenti gli effetti di mitigazione messi in atto”*;

**VISTA**, inoltre, la nota dell'ASL AV prot. 1371/SEP del 18.01.2021 nella quale l'ASL territorialmente competente rileva che: *“Nel Comune di Andretta si osserva una deflessione nel numero dei casi accertati; tuttavia i livelli di incidenza permangono molto più elevati rispetto a quanto si osserva sull'intero territorio della provincia di Avellino. Pertanto, sebbene sia necessario ribadire che l'attuale e capillare estensione delle infezioni generi dubbi sulla efficacia di più stringenti misure di contenimento del contagio adottate in scala locale a meno che non siano organicamente inserite in un più ampio contesto di comprensorio si ritiene che la situazione epidemiologica del Comune di Andretta sia tale da consentire al Signor Sindaco il mantenimento di tutti i possibili interventi di prevenzione e contrasto già adottati almeno fino al 24.01.2022 al fine di poter valutare se nel Comune in argomento saranno evidenti gli effetti degli interventi di mitigazione”*;

**PRESO ATTO** che la crescita dei contagi registrati nell'ultima settimana sul territorio di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria-isolamento fiduciario/quarantena sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dei competenti organismi sanitari, va rallentando ma la situazione resta comunque di massima allerta;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità, di disporre la ripresa delle attività scolastiche in presenza e l'allentamento graduale di alcune delle restrizioni previste in precedenza;

**VISTO** l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di*

centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

## ORDINA

Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio del Comune di Andretta:

- a) la ripresa delle attività educative in presenza dei servizi educativi e delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, **a far data dal 25 gennaio 2022;**
- b) **a far data dal 21 gennaio 2022 e fino al 30 gennaio 2022 compreso:**
  1. il dispositivo della propria ordinanza n. 7/2022 è modificato come segue: *l'orario di attività degli esercizi pubblici relativamente alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, pizzerie, rosticcerie, enoteche, ristoranti, agriturismi), è consentito nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.30 di ogni giorno;*
  2. è vietato l'utilizzo dei parchi giochi comunali;
  3. resta vietato, per l'intero arco della giornata, il consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze e i parchi comunali;
  4. nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
  5. E' vietato a tutte le persone trattenersi e/o fermarsi nelle vicinanze di pubblici esercizi;
  6. è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze);
  7. è raccomandato l'utilizzo dei locali nella loro capienza ottimale al fine di evitare fenomeni di assembramento o affollamento anche con particolare attenzione all'ingresso dei locali;

## INFORMA

Che a norma dell'art. 3 comma 4 della L. 241/1990, avverso al presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere al T.A.R. di Salerno per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata:

1. Al Prefetto di Avellino, all'indirizzo pec: [protocollo.prefav@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefav@pec.interno.it);
2. Alla Presidenza della Regione Campania: [capo.gab@pec.regione.campania.it](mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it);
3. Alla Stazione Carabinieri di Andretta pec: [tav26375@pec.carabinieri.it](mailto:tav26375@pec.carabinieri.it);
4. All'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania Ufficio VII Ambito territoriale di Avellino, M.I.U.R., all'indirizzo pec: [uspav@postacert.istruzione.it](mailto:uspav@postacert.istruzione.it);
5. Al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "T. Tasso" pec: [avic83200n@pec.istruzione.it](mailto:avic83200n@pec.istruzione.it);
6. Alla Provincia di Avellino, Settore Patrimonio edilizio ed edilizia scolastica, all'indirizzo pec: [info@pec.provincia.avellino.it](mailto:info@pec.provincia.avellino.it);
7. Consorzio Servizi Sociali "Alta Irpinia" pec: [protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it](mailto:protocollo@pec.consorzioaltairpinia.it)
8. All'Albo pretorio on-line del Comune di Andretta.

Dalla residenza municipale 21.01.2022



IL SINDACO

(Dott. Michele Miele)